



## Sommario

Premessa.....	3
I soggetti destinatari.....	3
Le esclusioni .....	3
Le esenzioni.....	4
Le verifiche.....	4
Le modalità del controllo .....	5
a) Il controllo a campione.....	5
b) Il momento del controllo .....	6
c) Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato.....	6
Le sanzioni.....	7
Casistica .....	8
1. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda.....	8
2. Individuazione del perimetro lavorativo .....	8
3. Sistemi di controllo del GREEN PASS collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze .....	8
4. Eventuali contenziosi sul titolo che consente il rilascio del GREEN PASS per l'accesso al luogo di lavoro.....	8
5. L'onere economico del tampone .....	9
6. Il GREEN PASS è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi?.....	9
7. L'obbligo di possesso del GREEN PASS vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell'accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del GREEN PASS?.....	9
Alcune considerazioni in materia di protezione dei dati personali.....	10
Allegato 1 FACSIMILE: LETTERA D'INCARICO .....	11
Allegato 2 FACSIMILE: DELEGA AL PREPOSTO AL CONTROLLO .....	13
Allegato 3 FACSIMILE: REGISTRO CONTROLLO GREEN PASS.....	14

## Premessa

Il decreto-legge DI 127/2021 estende l'obbligo del GREEN PASS al mondo del lavoro pubblico e privato, quale presupposto fondamentale della tutela della salute pubblica e della ripresa economica.

Lo svolgimento dell'attività in sicurezza presuppone anche l'organizzazione di un sistema di controllo efficace del possesso della certificazione verde.

Il DI 127/2021, intervenendo sul DI 52/2021, estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. GREEN PASS, al mondo del lavoro pubblico e privato. Le nuove disposizioni devono essere coordinate con il recente DI 122/2021, che già coinvolgeva (es. per gli appalti negli istituti di istruzione, nelle Università, nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali) l'attività lavorativa.

**Questa procedura costituisce l'istruzione operativa come guida per l'applicazione della normativa alla attività ordinaria dell'Ordine.**

Per facilità di lettura sono inseriti:

- in riquadri di colore **ROSSO** gli aspetti essenziali da rispettare o di particolare attenzione
- in riquadri di colore **BLU** gli aspetti della istruzione operativa.

## I soggetti destinatari

L'art. 3 del DI 127/2021 introduce l'art. 9-septies nel DI 52/2021, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

Per effetto di tale disposizione, **dal 15 ottobre al 31 dicembre p.v.**, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il GREEN PASS:

- **tutti i lavoratori del settore pubblico e privato;**
- al **personale dell'Ordine** (così inquadrato trattandosi di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- tutti i **Consiglieri dell'Ordine**, applicandosi in quanto "titolari di cariche elettive" (art. 1 comma 11 DL 127/2021);
- i soggetti che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti all'Ordine, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
- gli iscritti o visitatori che intendono partecipare a commissioni, tavoli di lavoro ed eventi in via precauzionale e a maggior tutela del personale dipendente dell'Ordine.

**Attenzione!!! Tutti i lavoratori/consiglieri/utenti che accedono in aree gestite da ARCHIBO sono soggetti al controllo del GREEN PASS, ad esclusione di coloro che accedono per erogazione di un servizio front-office (es. consegnare e/o ritirare un documento) i quali dovranno comunque rispettare il protocollo Covid in vigore**

## Le esclusioni

Allo stato, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli accessi presso l'Ordine (iscritti o visitatori), permane l'obbligo di adottare il PROTOCOLLO di cui all'allegato 9 e 12

al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); tale regola troverà applicazione anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina.

## Le esenzioni

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il GREEN PASS non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

## Le verifiche

L'**obbligo** di verifica del possesso di GREEN PASS è posto in capo al Datore di Lavoro (PRESIDENTE DELL'ORDINE) dei dipendenti ed anche al Datore di Lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1 della norma in commento, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati (comma 5).

Per esigenze di organizzazione, come ad esempio la programmazione dei turni di lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro potrà chiedere in anticipo di controllare il Green Pass in anticipo.

Il Presidente potrà avvalersi di persone terze per la verifica del possesso del GP previa delega firmata per accettazione (vedi allegato 2)

In caso di Commissioni e Tavoli di lavoro saranno incaricati i rispettivi coordinatori/responsabili previa delega firmata per accettazione (vedi allegato 2)

In caso di eventi la verifica del possesso del GP sarà in carico all'organizzatore

Le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, son definite nel presente documento ed attuate a partire dal **15 ottobre**.

**Il Datore di Lavoro** provvede affinché ogni lavoratore sia opportunamente informato tramite affissione di segnaletica specifica, circolari e materiale informativo messo a disposizione.

La comunicazione informativa integra quanto già indicato al lavoratore per l'applicazione del Protocollo di sicurezza anti-COVID19 e del Comitato di Controllo.

In merito alle modalità delle verifiche, esse potranno essere svolte tramite "Preposti al Controllo" appositamente identificati:

- prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, quindi anche successivamente all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa;
- "*a campione*" ove ritenuto necessario anche come indicato dal "Comitato di Controllo COVID-19" già individuato dal protocollo vigente.

Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.

In particolare, la verifica del GREEN PASS è essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR Code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App "**VerificaC19**".

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.

Attenzione!!! Non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), alla relativa scadenza e inoltre non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute.

Tale certificazione contiene:

- I) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  - II) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
  - III) la data di fine di validità della certificazione;
  - IV) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  - V) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
  - VI) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.
- Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

## Le modalità del controllo

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo - **sanzionato in via amministrativa** - di elaborare, **entro il 15 ottobre 2021**, le modalità con cui verrà svolto il processo di VERIFICA.

Pertanto il CONTROLLO è articolato nei seguenti modi:

### a) Il controllo a campione

Il controllo a campione deve essere rappresentativo al fine di garantire la coerenza circa l'obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del GREEN PASS.

Deve inoltre impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso all'ORDINE e in ogni luogo di lavoro in genere.

Luogo di lavoro	Controllo a campione	Preposto al controllo identificato	Registrazione controllo
Uffici	50% lavoratori presenti/di 100% altri lavoratori	Presidente Ordine o Incaricato	Registro cartaceo
Archivio	100% presenti	Incaricato Arch. Vincenzi	Registro cartaceo
Sala Conferenze	100% presenti	Organizzatore	Registro cartaceo
Sala del Consiglio	100% presenti	Presidente Ordine o Incaricato	Registro cartaceo
Altri locali per commissioni	100% presenti	Presidente Ordine o Incaricato	Registro cartaceo

**b) Il momento del controllo**

Il controllo deve essere “preferibilmente” all’ingresso poiché un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali della norma, mentre una **verifica durante l’attività** non consente di assicurare né che all’ORDINE non siano presenti lavoratori senza GREEN PASS, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.

**c) Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato**

Il lavoratore che comunichi di non possedere il GREEN PASS o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un GREEN PASS valido.

**Attenzione!!! La comunicazione da parte del lavoratore del mancato possesso di GREEN PASS DEVE SEMPRE precedere l’ingresso in azienda, dal momento che, dopo l’ingresso in assenza di certificato egli è già sanzionabile.**

Il datore di lavoro deve quindi registrare e gestire l’assenza del lavoratore e il controllo del rientro con GREEN PASS valido.

Il datore di lavoro è chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo tramite: rende dunque necessario organizzare tale processo di:

- formalizzazione delle procedure,
- la documentazione di avvenuto controllo al fine di evitare la comunicazione della violazione al Prefetto.

Questo impone di regolare adeguatamente e formalmente la procedura, gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (la previsione che debbano sempre essere due persone sembra costituire una tutela per la dimostrazione della correttezza dell’operato di fronte ad eventuali contestazioni), la tracciatura formale della verifica negativa.

## Le sanzioni

I commi da 6 a 10 del nuovo art. 9-septies del DL 52/2021 regolano il regime sanzionatorio, che può essere così schematizzato:

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies, comma 7	Imprese con meno di 15 "dipendenti" (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9septies comma 8	Accesso di Lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di GREEN PASS	Datore di lavoro o suo formale delegato	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del DL 25/3/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L 22/5/2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento	Restano ferme le conseguenze e disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	
Art. 9septies comma 4	Mancato controllo da Parte del datore di lavoro (comma 4)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (art.4, commi 1, 3, 5 e 9 del DL 25/3/2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L 22/5/2020 n.35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
Art. 9septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del DL 25/3/2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/5/2020 n.35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		

## Casistica

### 1. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda

Si verifica spesso l'ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2).

In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale al lavoratore di immediata comunicazione.

### 2. Individuazione del perimetro lavorativo

Il concetto di accesso con GREEN PASS è valido:

- in tutti i luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa, anche le pertinenze ed i locali accessori.
- in tutti i luoghi accessibili alla comunità lavorativa (es. all'interno del recinto aziendale ma al di fuori del perimetro produttivo, luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni).

### 3. Sistemi di controllo del GREEN PASS collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze

Come anticipato, alla verifica del GREEN PASS si provvede mediante scansione del QR Code e senza raccogliere/registrare alcuna informazione inerente alla certificazione. Sotto il profilo giuridico, un sistema di verifiche dei GREEN PASS collegato/integrato con quelli di rilevazione delle presenze deve assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione.

### 4. Eventuali contenziosi sul titolo che consente il rilascio del GREEN PASS per l'accesso al luogo di lavoro

**I documenti che legittimano l'accesso sono solamente due: il GREEN PASS (emesso per una delle tre causali note quali vaccinazione, guarigione e tampone negativo) o il certificato di esenzione (regolato dalla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute).**

In assenza della Certificazione, potranno accedere ai locali aziendali i soggetti che sono in possesso di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie o dai laboratori di analisi, comprovante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (come da emanazione del Governo del 12 ottobre 2021).

In particolare, a supporto dell'eventuale adozione di tamponi in situazioni di emergenza al fine di consentire l'accesso al luogo di lavoro, si evidenzia che il tampone che legittima il rilascio del GREEN PASS è (DI 52/2021, art. 9, comma 1, lett. d) il "test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati



idonei dal Ministero della salute”.

La Legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il DI 105/2021, ha introdotto l'ulteriore modalità di esecuzione del tampone molecolare *“su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”*.

Inoltre, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del tampone ex art. 9, comma 2, lett. c) del DI 52/2021, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Si precisa che il tampone rapido ha validità 48 ore, mentre per quello molecolare la validità è stata estesa a 72 ore.

Si ricorda, da ultimo, che la legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il DI 105/2021, ha, tra l'altro, esteso la durata del GREEN PASS “vaccinale” a 12 mesi.

#### 5. L'onere economico del tampone

**La norma, prevedendo il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza GREEN PASS valido, pone evidentemente a carico del soggetto obbligato, l'onere economico della esecuzione del tampone; posto quale requisito di legge per l'accesso al lavoro.**

#### 6. Il GREEN PASS è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi?

**Sì.** La norma non consente distinzioni, né quanto alla durata della prestazione, né per quanto riguarda il fatto che il luogo è frequentato da persone senza GREEN PASS. Quindi, qualsiasi lavoratore si rechi in luoghi presso i quali eseguire la prestazione lavorativa, deve essere controllato tanto dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro, quanto dal datore di lavoro titolare del luogo nel quale viene svolta la prestazione, benché di breve durata.

#### 7. L'obbligo di possesso del GREEN PASS vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell'accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del GREEN PASS?

**Sì,** in quanto la norma dispone, senza eccezioni, l'obbligo del possesso del GREEN PASS. Si consiglia, quindi, di informare il mittente del nuovo requisito legale posto dal DI 127/2021.

#### 8. Modalità del controllo a campione

La norma consente di svolgere verifiche secondo le modalità ritenute più opportune da parte del datore di lavoro. Quindi, i controlli potranno anche essere svolti a campione (in alternativa al controllo assiduo e di massa), come anche sommarsi: tuttavia, in presenza del primo, condurre all'interno il controllo a campione non sembra aver senso. La sanzione dipende, quindi, da quando viene esercitato il controllo: prima dell'accesso (assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari e licenziamento) e dopo l'accesso (sanzione amministrativa e disciplinare).

## Alcune considerazioni in materia di protezione dei dati personali

Le attività di verifica del GREEN PASS o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021.

In sede di verifica della certificazione (GREEN PASS o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:

1. le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
2. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un GREEN PASS.

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma. Pertanto, ai fini dell'organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né *ex post*, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.

Tuttavia, in un'ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei GREEN PASS, ma più in generale dell'attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) è consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l'organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Tale richiesta sembrerebbe compatibile con l'impianto della nuova norma che, infatti, al comma 6 prevede tra i presupposti per l'assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso di un GREEN PASS (ovvero di una certificazione di esenzione). È ragionevole ritenere che tale comunicazione del lavoratore sia preliminare rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro.

Ovviamente tale comunicazione non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l'ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria.

## Allegato 1 FACSIMILE: LETTERA D'INCARICO

CARTA INTESTATA

Bologna (BO), 14 ottobre 2021

Oggetto: ***Incarico di verifica delle Certificazioni COVID-19 per l'accesso ai locali aziendali e integrazione autorizzazione al trattamento di dati personali***

In relazione alle recenti disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che subordinano l'accesso ai luoghi di lavoro al possesso e all'esibizione della Certificazione Verde Covid-19 ("Certificazione") nonché in attuazione della "Procedura Green Pass" ("Procedura"), predisposto dall'Ordine degli Architetti di Bologna ("l'Ordine"), con la presente incarichiamo il/la Sig.ra \_\_\_\_\_ allo svolgimento delle attività di verifica e di accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9-septies del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 introdotto dall'art. 3 del decreto sopra indicato ("Incarico"), secondo le modalità e nel rispetto delle seguenti istruzioni. Si precisa che tale incarico non prevede alcun "compenso aggiuntivo".

- 1. Soggetti.** Le attività di verifica della Certificazione dovranno essere svolte nei confronti di tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono ai locali dell'Ordine, secondo quanto previsto dalla Procedura. In assenza della Certificazione, potranno accedere ai locali aziendali i soggetti che sono in possesso di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie o dai laboratori di analisi, comprovante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Inoltre, in assenza della Certificazione, potranno accedere ai locali aziendali i soggetti che esibiscano il possesso del certificato medico di esenzione.
- 2. Luogo delle verifiche.** Le attività di verifica dovranno essere svolte indistintamente nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati nell'area di ricevimento all'ingresso dei locali aziendali dell'Ordine, nonché, se previsto, all'interno dei locali dell'Ordine
- 3. Modalità di svolgimento delle attività.** Le chiediamo:
  - a. di osservare la Procedura nonché tutte le istruzioni e prescrizioni già impartite dall'Ordine con riguardo alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e alla tutela della protezione dei dati personali, in particolare, avendo cura, di far rispettare una distanza di almeno un metro tra i soggetti oggetto delle attività di verifica e di tutelarne la riservatezza;
  - b. di effettuare i controlli della Certificazione esclusivamente utilizzando l'applicazione "VerificaC19" ("App"), scaricabile gratuitamente su qualsiasi dispositivo, mediante la quale è possibile leggere il QR code della Certificazione, in formato digitale o cartaceo;
  - c. di richiedere a tutti i soggetti che intendono accedere ai locali aziendali di esibire il QR code della Certificazione, in formato digitale o cartaceo (o – se del caso – la certificazione di esenzione);
  - d. coloro che risultassero in possesso di certificazione di esenzione, accederanno dalla reception;
  - e. di richiedere l'ulteriore esibizione di un documento di identità al fine di verificare le generalità del possessore della Certificazione, nei soli casi in cui tale richiesta risulti giustificata da una palese incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella Certificazione o da fondati sospetti di situazioni di abuso o illegittimità;
  - f. di limitarsi al solo controllo dell'autenticità, validità e integrità della Certificazione e, ove giustificato, in base a quanto sopra previsto, a conoscere le generalità dei soggetti unicamente mediante consultazione/presa visione di tali informazioni, evitando, conseguentemente, ogni e qualsiasi memorizzazione o conservazione in qualunque forma o divulgazione delle informazioni conosciute

per lo svolgimento del presente Incarico (in particolare, astenendosi dal fare copie analogiche o digitali della Certificazione e/o dei documenti di identità e/o dall'effettuarne salvataggi su supporti elettronici);

- g.** di inibire l'accesso o – in caso di controlli a campione (il campione sarà generato da una routine di randomizzazione) – la permanenza nei locali aziendali ai soggetti che risulteranno privi della Certificazione o non in possesso di una Certificazione valida (schermata rossa visualizzata tramite l'applicazione “VerificaC19”) o – se del caso – privi della certificazione di esenzione e in ogni caso provvedere all'immediato allontanamento dai luoghi di lavoro e a comunicare tale circostanza all'ufficio personale e al R.S.P.P., ai fini degli adempimenti per tutte le eventuali violazioni del divieto di accesso/permanenza senza il possesso della Certificazione;
- h.** di fornire alla direzione aziendale il massimo supporto e collaborazione ai fini della dimostrazione delle violazioni accertate e della comunicazione dei relativi atti di accertamento all'Autorità competente;
- i.** di svolgere personalmente le attività qui previste, astenendosi dal farsi sostituire, anche temporaneamente, senza preventiva autorizzazione della direzione aziendale.

**4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.** La autorizziamo ad effettuare il trattamento dei dati come sopra specificati ai fini delle predette attività di verifica, secondo le modalità sopra previste e comunque con esclusione di qualsiasi altro trattamento di dati, fatti salvi quelli già consentiti in virtù della lettera di autorizzazione al trattamento dei dati da Lei sottoscritta.

**5. Durata.** Il presente Incarico ha durata fino al 31.12 2021 e comunque si protrarrà per il periodo di tempo che potrà essere stabilito in base a successive disposizioni di legge.

Le facciamo presente che le prescrizioni e istruzioni sopra previste dovranno essere da Lei scrupolosamente osservate e che eventuali inadempimenti saranno a Lei imputabili.

Restando a disposizione per ogni occorrenza e chiarimento, inviamo distinti saluti,

---

Presidente Arch. Marco Filippucci  
Ordine degli Architetti di Bologna

A titolo di presa visione e di accettazione

---

L'Autorizzato

## Allegato 2 FACSIMILE: DELEGA AL LAVORATORE PREPOSTO AL CONTROLLO

Il Presidente Arch..... dell'Ordine degli Architetti di bologna

### DELEGA

il/la sig./sig.ra ..... nato/a ..... il  
 ..... residente in via ..... CAP..... Città  
 ..... Codice Fiscale .....

con qualifica di ..... a far data dal .....

al controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal DL n.105/2021, dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall'art. 3 del DL n.127/2021.

Operazioni a carico del delegato:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal GREEN PASS;
- verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app.
- annota l'avvenuto controllo tramite apposito registro e/o compilazione di un apposito form.

Luogo e data.....

Firma del datore di lavoro

Firma del lavoratore delegato

.....

